



COMUNE DI BADIA POLESINE

REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI

(art. 21 D. Lgs. 22/97 e succ. mod., art. 62 L.r. 33/85, art. 7 L.R. n. 3/2000)

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 20/12/2001
AGGIORNATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30/05/2006
E DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 27/05/2021

TITOLO I	4	
DISPOSIZIONI GENERALI		4
<i>Art. 1: Campo d'applicazione</i>		4
<i>Art. 2: Finalità'</i>		4
<i>Art. 3: Prevenzione della produzione di rifiuti</i>		5
<i>Art. 4: Recupero dei rifiuti</i>		5
<i>Art. 5: Smaltimento dei rifiuti</i>		6
<i>Art. 6: Definizioni</i>		6
<i>Art. 7: Classificazione</i>		9
<i>Art. 8: Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani</i>		10
<i>Art. 9: Destinazione dei rifiuti</i>		11
<i>Art. 10: Esclusioni</i>		12
TITOLO II	13	
CAPO I - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		13
<i>Art. 11: Modalità di conferimento e raccolta</i>		13
<i>Art. 12: Norme relative ai contenitori</i>		14
<i>Art. 13: Modalità e frequenza della raccolta</i>		15
<i>Art. 14: Divieto di accesso alle proprietà private</i>		16
<i>Art. 15: Trasporto e Pesatura</i>		16
<i>Art. 16: Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani</i>		16
<i>Art. 17: Stazioni di trasferimento- trasbordo</i>		16
CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI (RUR), E SIMILI.....		17
<i>Art. 18: Modalità di svolgimento della raccolta differenziata</i>		17
<i>Art. 19: Conferimento ai fini della raccolta differenziata di materiali destinati al recupero</i>		18
<i>Art. 20: Conferimento di carta, vetro, plastica, lattine</i>		20
<i>Art. 21: Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti (RUI)</i>		22
<i>Art. 22: Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP)</i>		22
CAPO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....		23
<i>Art. 23: Definizioni</i>		23
<i>Art. 24: Raccolta, spazzamento e trattamento</i>		24
<i>Art. 25: Modalità di espletamento del servizio</i>		24
<i>Art. 26: Cestini stradali</i>		25
<i>Art. 27: Pulizia dei fabbricati e delle aree private</i>		25
<i>Art. 28: Pulizia dei terreni non edificati</i>		25
<i>Art. 29: Pulizia dei mercati</i>		26
<i>Art. 30: Aree occupate da pubblici esercizi</i>		26
<i>Art. 31: Aree adibite a luna- park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche</i>		26
<i>Art. 32: Carico e scarico di merci e materiali</i>		27
<i>Art. 33: Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni</i>		27
<i>Caditoie e pozzetti stradali</i>		27
<i>Art. 34: Asporto degli scarichi abusivi</i>		27
<i>Art. 35: Carogne di animali</i>		28
<i>Art. 36: Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali</i>		28
<i>Art. 37: Aree di sosta temporanea ed ad uso speciale</i>		28
CAPO IV: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....		28
<i>Art. 38: Beni durevoli</i>		28
<i>Art. 39: Rifiuti sanitari</i>		29
<i>Art. 40: Veicoli a motore, rimorchi e simili</i>		29
<i>Art. 41: Oli e grassi esausti vegetali ed animali</i>		30
<i>Art. 42: Rifiuti speciali</i>		30
<i>Art. 43: Rifiuti cimiteriali</i>		31
<i>Art. 44: Rifiuti inerti (non pericolosi)</i>		32
<i>Art. 45: Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati</i>		33
<i>Art. 46: Compostaggio domestico</i>		33
<i>Art. 47: Campagne di sensibilizzazione e informazione</i>		34

TITOLO III	34	
TASSA.....		34
<i>Art. 48: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni</i>		34
<i>Art. 49: L'uso della leva fiscale per diminuire i rifiuti e per aumentare il recupero</i>		34
<i>Art. 50: Determinazione della tassa</i>		35
<i>Art. 51: Tassa giornaliera</i>		35
TITOLO IV	35	
RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI.....		35
<i>Art. 52: Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato</i>		35
<i>Art. 53: Il riconoscimento e l'autorizzazione</i>		36
<i>Art. 54: Principi gestionali e requisiti</i>		36
<i>Art. 55: Condizioni operative</i>		37
<i>Art. 56: Coinvolgimento degli utenti</i>		37
<i>Art. 57: Incentivi</i>		37
<i>Art. 58: Riscontri e divulgazioni dei risultati</i>		38
TITOLO V	38	
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI.....		38
<i>Art. 59: Controlli</i>		38
<i>Art. 60: Accertamenti</i>		39
<i>Art. 61: Norme di comportamento. Divieti</i>		39
<i>Art. 62 - Sanzioni</i>		40
TITOLO VI	40	
NORME TRANSITORIE E FINALI		40
<i>Art. 63: Rinvio ad altre disposizioni</i>		40
<i>Art. 64: Pubblicità del regolamento</i>		41
<i>Art. 65: Disposizioni finali</i>		41
ALLEGATO A – RIFIUTI SPECIALI SIMILI AGLI URBANI	42	
ALLEGATO C – MATERIALI OGGETTO DI CONFERIMENTO	43	

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Campo d'applicazione

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- le disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU);
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei RSU al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi (RUP);
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;

Il presente Regolamento non si applica a tutte le tipologie di rifiuto di cui all'art. 8 del D. Lgs. 22/97 (art. 10 del presente Regolamento), ai rifiuti speciali non simili ai sensi del successivo art. 8 ed ai rifiuti pericolosi con esclusione dei RUP.

L'Ente Responsabile di Bacino, costituito con Convenzione stipulata in data 12.09.2017, rep. N. 113, è il **Consiglio di Bacino "Rovigo"** subentrato alle funzioni già di competenza delle soppresse autorità d'ambito.

Il Comune gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate in apposito "contratto di servizio".

Art. 2: Finalità'

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di

beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

5. La finalità del presente regolamento è quella di affermare e rendere operativo il principio della obbligatorietà della raccolta differenziata dei rifiuti, così come previsto nel D.Lgs. n. 22/97, L.R. n. 3/2000 e successive modificazioni e norme integrative.

Art. 3: Prevenzione della produzione di rifiuti

Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali;
- la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzano le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della qualità e della pericolosità dei rifiuti.

Art. 4: Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il reimpiego ed il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

2. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferiti rispetto alle altre forme di recupero.

3. Il Comune promuove e stimola accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e il ricorso a strumenti economici.

4. Il Comune promuoverà, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi

tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali od energia, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 22/97 e art. 2 della L.R. n. 3/2000.

Art. 5: Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
 - realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
 - permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
 - utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 6: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D. Lgs 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

rifiuto simile ai rifiuti urbani: il rifiuto definito al successivo art. 8 del presente regolamento;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. 22/97;

recupero: le operazioni previste dall'allegato C del D. Lgs. 22/97;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D. Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D Lgs. 22/97;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e, in particolare a definirne i gradi di qualità;

frazione secca del rifiuto: la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc.

frazione umida: la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio;

spazzamento: le operazioni di rimozione di rifiuti giacenti sulle strade;

cernita: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fine del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi;

raccolta a chiamata e/o programma: l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi o non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, nel tempo, automezzi appositamente attrezzati;

conferimento: l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero;

stazioni ecologiche di base: le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata, accessibili in qualsiasi momento;

stazioni ecologiche attrezzate (Ecocentri): le aree attrezzate sia con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali: esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

piattaforme ecologiche: gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;

rifiuti speciali recuperabili: quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

rendimento annuale della raccolta differenziata: la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali;

D. Lgs.22: il Decreto Legislativo 05.02.1997 n.° 22;

Delibera del Comitato: la delibera del 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915/82;

Codice EER: elenco europeo dei rifiuti di cui agli allegati al D. Lgs 22/97;

Riutilizzo: utilizzare una cosa che sia già stata utilizzata;

Riciclaggio: sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni;

Recupero: riottenere in forma strutturabile sostanze o materiali utili da prodotti di scarto;

Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

Imballaggi per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal produttore senza alterarne le caratteristiche;

Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 22/97 esclusi i residui della produzione;

Gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 22/97;

Art. 7: Classificazione

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Fatta salva la classificazione dei rifiuti prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 22/97, come riportata di seguito:

1. Sono rifiuti urbani:

a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di quelli di cui alla lettera a), simili ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 22/97.

c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.

d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.

f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali.

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo.

c) i rifiuti da lavorazione industriale.

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali.

e) i rifiuti da attività commerciali.

f) i rifiuti da attività di servizio.

g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

i) i macchinari e le attrezzature deteriorati ed obsoleti.

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

3. Sono **rifiuti pericolosi**: I rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D. Lgs 22/97, sulla base degli allegati G, H, e I.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti solidi urbani di produzione domestica ed i rifiuti ad essi simili ai sensi del successivo art. 8, sono classificati nelle seguenti categorie:

FORSU: frazione organica degli RSU, composta dagli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato, dagli scarti dei mercati ortofrutticoli e dei grandi produttori della ristorazione e delle utenze domestiche.

RUR: frazione recuperabile degli RSU, in particolare:

- residui di carta e cartone di produzione domestica e di produttori commerciali e terziari.
- contenitori in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche e dai luoghi di maggior produzione come scarto.
- ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato attive almeno in ambito regionale.

RUP: rifiuti urbani pericolosi e quelli speciali di produzione urbana, quali pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", siringhe potenzialmente pericolose a rischio infettivo; contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili, lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi al neon, tubi catodici, batterie esauste per autotrazione sostituite dai privati, oli e grassi esausti vegetali e animali, contenitori per fitofarmaci, e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice CER 16 - 18 - 20 dell' "allegato D" al D. Lgs. 22/1997.

RUI: rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, provenienti da insediamenti civili o commerciali ed aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno dei cassonetti stradali (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi, ecc.).

FRSU: frazione secca degli RSU che non rientra nelle altre categorie e che sono destinati ad interrimento in discarica o termodistruzione.

RIFIUTI INERTI di provenienza domestica: i rifiuti derivanti dalla demolizione/ristrutturazione di elementi in calcestruzzo o ceramica (sanitari, WC, ecc.) che provengano esclusivamente da superfici domestiche.

L'Amministrazione Comunale provvede alla gestione del servizio di smaltimento RSU nelle forme previste agli artt. 112 - 113 del D. Lgs. 267/2000. La copertura del costo avviene mediante tassa dovuta dai soggetti passivi nelle forme stabilite dal Regolamento di cui al titolo III.

Art. 8 Autonomo avvio a recupero o riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di bacino Rovigo ed al Comune entro il 31 maggio di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:

a) la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;

b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi

prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;

c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.

3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di bacino Rovigo e al Comune: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge e, in mancanza entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.

5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.

6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.

7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o

amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni

legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le

corrispondenti disposizioni del presente articolo.

Art. 9: Destinazione dei rifiuti

L'Amministrazione comunale assicura l'avvio dei flussi di rifiuti, selezionati in fase di raccolta, ai terminali di trattamento maggiormente idonei per massimizzarne il recupero e minimizzarne l'impatto sull'ambiente.

I rifiuti, in relazione alla classificazione di cui ai precedenti artt. 7 e 8, avranno la seguente destinazione finale:

FORSU	compostaggio ed utilizzo agronomico
FSRSU	trattamento e/o interrimento controllato in discarica
RUI	selezione e avvio dei materiali recuperabili a riciclaggio o recupero energetico, ed il rimanente a discarica
RUR	riciclaggio o recupero energetico
RUP	smaltimento controllato a termini di legge

I rifiuti speciali non simili ai sensi del presente Regolamento ed i rifiuti pericolosi devono essere smaltiti, a norma di legge, a cura dei produttori degli stessi, privilegiando le possibili forme di recupero.

Art. 10: Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del D. Lgs. 22/97 e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge, quanto elencato all'art. 8 del decreto stesso, che si riporta:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della Legge 19.100.1984, n. 748 e succ. mod. e.i. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 22/97;

e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

f) i materiali esplosivi in disuso.

f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97 :

a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;

c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.

Le attività di recupero di cui all'allegato C del decreto, effettuate nel medesimo luogo di produzioni dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione dei rifiuti, sono escluse dal campo di applicazione del decreto.

Le disposizioni del decreto si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.

TITOLO II

CAPO I - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 11: Modalità di conferimento e raccolta

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili avviati allo smaltimento è di competenza del Comune, che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 23 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, perseguendo modalità e soluzioni atte ad assicurare quanto più possibile il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero.

Nel Comune di Badia Polesine sono istituiti flussi di raccolta differenziati degli RSU. Il sistema di raccolta mira ad essere il più possibile capillare, finalizzato alla responsabilizzazione dei cittadini sin dall'atto del conferimento.

I rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali simili ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento, facilmente putrescibili, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento dei rifiuti di cui al punto 1.a e 1.b del precedente art. 7 deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti.

Il gestore, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali simili agli urbani.

Non possono essere conferiti nei contenitori stradali, insieme ai rifiuti urbani ordinari e

simili:

- i rifiuti urbani interni ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non simili;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- rifiuti urbani e speciali simili oggetto di raccolta differenziata, da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia;

È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle eventuali ordinanze sindacali di attuazione.

I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso. Il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino evitando di inserire frazioni merceologiche che possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

Art. 12: Norme relative ai contenitori

I contenitori per la raccolta dei rifiuti, corredati dei dispositivi rifrangenti di cui all'art. 68 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio. Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari e per esclusive ed insindacabili esigenze di ottimizzazione del servizio, i contenitori devono essere comunque di proprietà del gestore del servizio.

Il posizionamento dei contenitori stradali per la raccolta di RSU e RUR è effettuato dall'ente gestore in accordo e coordinamento con il Comando di Polizia Municipale. Il "nulla-osta" del Comando di Polizia Municipale al posizionamento di nuovi contenitori nel territorio costituisce formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale al posizionamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge relative all'edilizia all'urbanistica ed al Codice della Strada. A cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.

Il posizionamento dei cassonetti per le raccolte dei rifiuti deve avvenire in genere fuori della carreggiata in modo, comunque da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione. Nei casi di posizionamento sulle carreggiate, gli spazi loro riservati, devono essere segnalati con una striscia gialla continua di larghezza 12 cm. (art. 152, 2° comma del Regolamento di attuazione al C.d.S.).

La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore,

gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I contenitori e le relative piazzole, sono sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria, con frequenze così come riportato nel Contratto di Gestione della nettezza urbana a cura della ditta che svolge, per conto dell'Amministrazione, il servizio.

In alternativa al normale lavaggio e disinfezione dei contenitori, di cui al comma precedente, il gestore del servizio, su specifica autorizzazione dei competenti uffici dell'Amministrazione Comunale, potrà effettuare la bonifica della postazione stradale di scarico mediante l'utilizzo di prodotti e processi naturali (enzimi biologici) che dovranno assicurare gli stessi risultati dei lavaggi eseguiti con detergenti ed igienizzanti di natura chimica.

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 3 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ad ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Art. 13: Modalità e frequenza della raccolta

Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

Il ritardato svuotamento di alcuni cassonetti, che può essere dovuto a cause estranee all'organizzazione del servizio del gestore, quali impedimenti per veicoli in sosta non autorizzata, lavori stradali, avarie di mezzi d'opera, altre cause di forza maggiore, viene in ogni caso garantito, nell'arco delle 24 ore successive.

La frequenza delle raccolte e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al programma operativo specificato nel Contratto di gestione della nettezza urbana, adottato dal gestore e dall'Amministrazione Comunale, a cui dovrà farsi riferimento.

Art. 14: Divieto di accesso alle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa. L'utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà.
3. Il Comune e il gestore del servizio, in ogni caso, non assumono alcuna responsabilità in dipendenza dell'accesso in proprietà privata, fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 15: Trasporto e Pesatura

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2, art. 2, del presente regolamento.

Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Tutto il rifiuto conferito al servizio pubblico deve essere pesato.

Il sistema di pesatura dei rifiuti è funzionale al metodo prescelto per la definizione della tariffa.

Il rifiuto conferito all'impianto di smaltimento viene pesato e registrato all'atto del conferimento, mediante adeguata stadera collegata a sistema informatico per la registrazione dei conferimenti e per la tenuta dell'apposito registro.

Art. 16: Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 17: Stazioni di trasferimento- trasbordo

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Gestore del Servizio propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impiegati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti e protette mediante adeguate schermature che ne impediscono un'eventuale impatto visivo negativo.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI (RUR), E SIMILI

Art. 18: Modalità di svolgimento della raccolta differenziata

L'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, ridefinisce annualmente le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.

Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del D.L.vo n° 22/97, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti simili ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.

La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 39 del D.L.vo n° 22/97.

In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, secondo quanto previsto dalle linee guida emanate dalla Civica Amministrazione e al relativo piano attuativo predisposto dal Gestore del Servizio, ed in particolare:

- raccolta porta a porta e similari
- raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio
- raccolta presso isole ecologiche appositamente attrezzate
- automezzi dedicati (ecovan, ecocar, ecc.)
- ecocentro

Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, tempi e norme di comportamento richiamate nel presente regolamento e/o nella tabella apposta nella stazione ecologica attrezzata (Ecocentro).

Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private o Cooperative sociali.

Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU.

Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

Ai sensi del D. Lgs. 507/93 e del regolamento dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 59 del presente regolamento, i produttori di rifiuti speciali simili agli urbani, possono usufruire di determinate agevolazioni e di riduzioni di tariffa nel caso dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minor produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento e/o il recupero da parte del gestore del servizio.

L'accertamento e la verifica di cui sopra, sarà compito dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

Art. 19: Conferimento ai fini della raccolta differenziata di materiali destinati al recupero

Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti:

- A) **Rifiuti urbani interni**, domestici anche ingombranti e simili RSU non pericolosi
- a1) ingombranti metallici
 - a2) ingombranti legnosi
 - a3) ingombranti vari
 - a4) beni durevoli per uso domestico
 - a4-1) frigoriferi, surgelatori e congelatori
 - a4-2) frazione umida
 - a4-3) lavatrici e lavastoviglie
 - a4-4) condizionatori d'aria
 - a5) rifiuti di beni in polietilene

- a6) frazione umida
 - a6-1) scarti di cucina e attività di ristorazione
 - a6-2) scarti di attività orto-frutta
- a7) frazione secca, rifiuti cartacei, plastica, metallici, legnosi e tessuti
- a8) alluminio
- a9) carta
- a10) metallici ferrosi
- a11) legno
- a12) plastica
- a13) vetro
- a14) tessuti
- B) Rifiuti urbani esterni
 - b1) rifiuti di pulizia arenile marittimo con forte presenza di sabbia recuperabile
 - b2) rifiuti vegetali
 - b2-1) scarti potature
 - b2-2) sfalci e foglie
- C) Rifiuti urbani pericolosi
 - c1) pile
 - c2) farmaci, siringhe
 - c3) prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "TV" e/o "Xn" e/o "Xi"
 - c4) vernici, inchiostri, adesivi
 - c5) solventi
 - c6) prodotti fotochimici
 - c7) pesticidi
 - c8) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- D) Rifiuti provenienti da attività "fai da te domestico"
 - d1) oli minerali esausti
 - d2) accumulatori al piombo
 - d3) pneumatici
 - d4) inerti, manufatti ceramici
- E) Rifiuti di imballaggio
 - e1) carta
 - e2) legno
 - e3) metalli

- e4) plastica
- e5) vetro
- e6) tessuti
- F) Altri rifiuti con gestione differenziata
 - f1) teli plastici di uso agricolo (serre, paciamature)
 - f2) contenitore di fitofarmaci, fertilizzanti
 - f3) supporti informatici
 - f4) oli e grassi esausti, vegetali ed animali
 - f5) piccoli elettrodomestici
 - f6) lampade esauste.

Tutti i materiali recuperabili separatamente non potranno più essere conferiti nei cassonetti stradali per rifiuti urbani di mano in mano che viene attivata la specifica raccolta differenziata adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze.

Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal gestore del servizio come di seguito specificato:

- L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso;
- E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti, o delle altre modalità indicate dal gestore del Servizio;
- E' altresì vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato;
- Ridurre volumetricamente e compattare, per quanto possibile rifiuti ingombranti, cartone, plastica, lattine, ecc.;

Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni ANCI-CONAI o da altre Convenzioni.

Nell'allegato C al presente regolamento, sono elencati per tipo di rifiuto, i materiali che sono oggetto di conferimento al servizio pubblico.

Art. 20: Conferimento di carta, vetro, plastica, lattine

1. I rifiuti quali carta, vetro, plastica e lattine devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal gestore del servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa anche nelle sue variazioni stagionali e della quantità di rifiuti prodotta e, di regola, posizionati nei pressi dei contenitori per i rifiuti urbani interni.

2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi contenitori in vetroresina e/o polietilene a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo, cassonetti, bidoni, cestini

appositi, ecc.. il più possibile raggruppati in centri di raccolta pubblici, oppure sacchi recanti scritte appositamente distribuiti ai cittadini.

3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere diversi per ognuno dei rifiuti indicati e devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi in modo da agevolare il conferimento.

4. Di regola i contenitori indicati al comma 2 possono essere sistemati a cura del gestore del servizio all'interno oppure all'esterno di scuole, uffici pubblici, presso supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere in luoghi in cui si producono i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.

5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite a cura degli utenti. E' vietato depositare i materiali all'esterno dei contenitori. I materiali devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

6. La raccolta avviene con frequenza tale da permettere il conferimento continuo da parte dell'utente.

7. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente.

8. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano.

Tutti i RUR sono conferibili gratuitamente nelle campagne apposite e/o presso l'Ecocentro di Via Cà Mignola Vecchia secondo le modalità e gli orari predisposti dall'Amministrazione Comunale e comunque così come riportato nel contratto di servizio approvato.

In particolare:

Carta e cartoni

Le utenze domestiche sono tenute a conferire carta e cartone all'interno delle apposite campagne di colore giallo distribuite sul territorio comunale, che vengono svuotate con cadenza settimanale e/o quindicinale, oppure, direttamente, presso l'Ecocentro di Via Cà Mignola Vecchia.

Le utenze produttive e terziarie, per i grossi quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi, simili agli urbani (art. 8 del Regolamento), direttamente presso l'Ecocentro.

Il materiale, che non deve contenere impurità quali nylon o polistirolo, deve essere piegato e legato con spago non sintetico.

E' buona norma conferire gli imballaggi primari nelle campagne, mentre gli imballaggi secondari di notevoli dimensioni, vanno conferiti presso l'Ecocentro, cercando per quanto possibile di ridurli volumetricamente e di compattarli.

Vetro, plastica e metallo

La popolazione è tenuta a conferire i contenitori per liquidi in vetro e metallo all'interno delle campagne Multiraccolta di colore verde, e la plastica, in cassonetti idonei distribuiti sul territorio, oppure presso l'Ecocentro di Via Cà Mignola Vecchia.

Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 22/97 e succ. modifiche, è fatto divieto a tutte le utenze di conferire imballaggi secondari e terziari al servizio ordinario di raccolta indifferenziato. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di

qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari, non restituiti dall'utilizzatore al commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

E' fatto assoluto divieto di abbandonare a terra qualsiasi tipo di materiale, anche nel caso in cui il contenitore corrispondente risultasse già pieno; in questo caso è necessario conferire tale materiale al contenitore più vicino.

Art. 21: Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti (RUI)

I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta. Come qualsiasi altro tipo di rifiuto non possono essere abbandonati sul suolo, sul marciapiede, sulla sede stradale e pertinenze, ai lati dei cassonetti e campane destinate allo scopo. Lo smaltimento di questa tipologia di rifiuti avviene secondo due distinte modalità:

- presso l'Ecocentro a cura del detentore, negli orari di apertura del centro previsti;
- presso navette dislocate sul territorio comunale;

Nel caso sia prevista la raccolta a domicilio, il gestore del servizio dovrà essere informato dall'utente del tipo di rifiuto, del quantitativo da ritirare e del luogo nel quale viene posto. I materiali dovranno essere posizionati in luogo facilmente accessibile all'interno della proprietà. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizionarli all'interno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato col gestore del servizio che provvederà a ritirarli. E' vietato l'abbandono dei rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo. Il conferimento diretto delle utenze domestiche ha carattere gratuito. Le altre utenze conferiscono con modalità stabilite dal Gestore del Servizio ed approvati dall'Amministrazione Comunale, tenendo presente quanto precisato all'art. 8 del presente regolamento.

E' fatto divieto di conferire i rifiuti ingombranti al servizio ordinario di raccolta indifferenziato e di abbandonarli sui marciapiedi o sulle strade, anche ai lati dei cassonetti per la raccolta stradale. E' obbligatorio ridurre il volume degli ingombranti, ove possibile.

Art. 22: Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP)

I rifiuti urbani pericolosi di provenienza domestica, così come identificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e successive integrazioni e modificazioni, quelli di cui all'allegato D del D. Lgs. 22/97, come definiti all'art. 7 del presente regolamento, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

Le pile e le **batterie esauste** devono essere conferite presso un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove batterie e pile e/o negli specifici raccoglitori stradali (per le pile) e/o presso altri soggetti pubblici e/o presso l'Ecocentro in via Ca' Mignola Vecchia (per le batterie esauste).

I farmaci e medicinali scaduti non più utilizzati devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi raccoglitori stradali, e/o presso Farmacie e Distretti Sanitari o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio.

Per chi fa largo uso di **siringhe** il Comune può organizzare, in collaborazione con Studi medici, Distretti Sanitari e Ospedali, una raccolta presso l'Ecocentro, e/o Distretti Sanitari e/o al domicilio dell'utente, con tempi e modalità prestabilite e rese note dall'Amministrazione Comunale. Nel caso la raccolta avvenga presso l'utenza le siringhe dovranno essere poste negli appositi contenitori rigidi che il Comune provvederà a consegnare e a ritirare tramite la ditta che effettuerà il servizio. I contenitori dovranno essere riempiti per non più di $\frac{3}{4}$ della loro capacità e chiusi ermeticamente.

Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "**T**" e/o "**F**" **rifiuti pericolosi urbani** devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori stradali e/o presso l'Ecocentro. In generale si tratta di barattoli, taniche, flaconi, dispenser, bombolette e simili, con le modalità che saranno opportunamente indicate.

Gli **oli e grassi esausti, vegetali e animali**, devono essere conferiti presso le isole ecologiche e/o l'Ecocentro, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, per essere inviati a riciclo.

I **toner esauriti** degli apparecchi fotocopiatori e le **cartucce esaurite** di qualunque tipo di stampante, presso l'Ecocentro. Il rifiuto in parola dovrà essere riposto nella scatola (ed eventualmente nel sacchetto) al posto del prodotto nuovo.

Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da stabilirsi con apposita ordinanza sindacale.

E' assolutamente vietato abbandonare i rifiuti pericolosi dentro od attorno i contenitori stradali; le conseguenze a carico dei contravventori sono di tipo penale.

CAPO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 23: Definizioni

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.

Art. 24: Raccolta, spazzamento e trattamento

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro il perimetro definito dal contratto d'appalto.
2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:
 - Le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992 (N.C.D.S.);
 - I tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i lati edificati su entrambi i lati);
3. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni, di seguito elencate:
 - Le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali.
 - Le piazze.
 - I marciapiedi.
 - Le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate.
 - I percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus.
 - Le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

Art. 25: Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombro da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti per evitare di sollevare polvere e evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.
6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori,

nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punto di stoccaggio provvisorio indicati dal Gestore del servizio.

7. Il comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di accesso o di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 26: Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta o prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Art. 27: Pulizia dei fabbricati e delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiale di scarto abbandonati anche da terzi.
2. a tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento o l'impaludamento curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il servizio di igiene pubblica e l'A.R.P.A.V. competente emana ordinanza in danno ai soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 28: Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono costantemente conservarli liberi da materiale di scarto anche se abbandonato da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 29: Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo averli ridotti al minimo e conferiti in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti e comunque secondo modalità stabilite dal Gestore del Servizio.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

Art. 30: Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 31: Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Gli Enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc..... o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc..... su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere con il coordinamento e con le indicazioni del Gestore del Servizio, direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui

promotore sia la Civica Amministrazione.

Art. 32: Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 33: Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni

Caditoie e pozzetti stradali

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte della proprietà e degli stabili da essi abitati.
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio e delle proprietà; l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
3. In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il normale deflusso dell'acqua.
4. Il Comune provvede, tramite il Gestore del Servizio o Aziende convenzionante, alla pulizia delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi.

Art. 34: Asporto degli scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa

fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Art. 35: Carogne di animali

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla U.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene, in quanto esclusi dalla disciplina del D.L.vo 22/97.

Art. 36: Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Secondo quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 4650 del 20.03.2000, le persone che conducono cani o altri animali per le strade o le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere, ivi comprese le banchine canale. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi e pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato.

Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 37: Aree di sosta temporanea ed ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

CAPO IV: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 38: Beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che

gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta, a cura del detentore.

2. In fase di prima applicazione i beni di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;

3. Il Comune individua i centri di raccolta dei beni durevoli. I cittadini potranno consegnare tali beni di cui intendono disfarsi presso l'Ecocentro, con modalità rese note attraverso avvisi, manifesti ecc.

4. Il Comune può attivare inoltre, tramite il gestore del servizio pubblico, una raccolta di tali beni a chiamata. Il cittadino che intende disfarsi di beni durevoli può chiamare il gestore del servizio pubblico e concordare la data e le forme di raccolta.

Art. 39: Rifiuti sanitari

Ai rifiuti prodotti negli Ospedali, negli Istituti di cura pubblici e privati, Case di Riposo, Distretti sanitari, Ambulatori, Studi medici, ecc., che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni relative ai rifiuti urbani del presente regolamento.

Occorre fare riferimento al Decreto 26.06.2000, n. 219 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari", ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve esserne favorito il recupero anche attraverso la raccolta differenziata, così come previsto dall'art. 5 del Decreto in parola.

Si richiama l'importanza dell'art. 16 del D.M. 219/2000 per quanto riguarda la figura responsabile della struttura sanitaria per la sorveglianza ed il rispetto della corretta applicazione della normativa sui rifiuti sanitari.

Art. 40: Veicoli a motore, rimorchi e simili

In ottemperanza ai disposti dell'art. 46 del D.L.vo n° 22/97:

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del succitato decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui al precedente punto, qualora intenda

cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;

3. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;
4. E' vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
5. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999, attuativo dell'art. 46 del D.L.vo 22/1997.

Art. 41: Oli e grassi esausti vegetali ed animali

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.

Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi vegetali ed animali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Per le utenze domestiche è istituito presso l'Ecocentro la raccolta in apposito contenitore degli oli di frittura e grassi alimentari.

Art. 42: Rifiuti speciali

1. Disposizioni di carattere generale.

I produttori di **rifiuti speciali** (con esclusione di quelli simili di cui all'art. 8 del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali simili di cui al predetto art. 8 e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 22/97, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. **I rifiuti speciali simili** ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, soggetti a raccolta differenziata, provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere conferiti presso l'Ecocentro, previa autorizzazione comunale, da rinnovare annualmente.

3. Il gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali definiti dall'art. 7, comma 3 del D. Lgs. 22/97 che qui di seguito si riporta:

- i rifiuti da attività agricole ed agro- industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

- I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - I rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - I rifiuti da attività commerciali;
 - I rifiuti da attività di servizio;
 - I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e da altri trattamenti delle acque reflue e abbattimento di fumi;
 - I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
4. E' fermo l'obbligo del produttore dei rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.

Art. 43: Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree ed attività cimiteriali.
2. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal DPR 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", alla circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24/06/93, al Decreto 26.06.2000, n. 219 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari", ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Capo III artt. 12 – 13, ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.
3. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
4. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 3 sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta degli uffici e delle strutture annesse, avendo cura di conferire il rifiuto soggetto a differenziata nell'apposito contenitore.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
6. In ogni caso, i rifiuti metallici e le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno al cimitero.
7. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli simili agli urbani, deve avvenire

con idoneo mezzo chiuso, i mezzi e i contenitori devono comunque essere puliti.

8. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero in osservanza a quanto disposto dal Decreto n. 219/2000.

Art. 44: Rifiuti inerti (non pericolosi)

I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.L.vo n° 22/97 o delle procedure ordinarie di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto. Modeste quantità di detriti, di natura domestica, comunque non superiori ad un metro cubo, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso l'Ecocentro già esistenti o in fase di realizzazione da parte del Gestore del Servizio, nel rispetto delle prescrizioni quantitative e qualitative previste dal Gestore stesso.

I materiali inerti possono essere ammessi allo smaltimento successivo nella discarica di I categoria, se dichiarati dal Gestore del Servizio idonei alla copertura dei R.S.U. nella discarica stessa.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino compromesse da tale attività, con sversamento di rifiuti, ed in ogni caso a non abbandonarvi residui di alcun genere.

I rifiuti inerti provenienti da attività professionali di imprese di costruzioni e/o di manutenzioni edili e/o di qualsiasi altro tipo di impresa i cui rifiuti inerti costituiscano il prodotto finale della propria attività produttiva, sono assoggettati alla normativa dei rifiuti speciali, escludendone l'assimilabilità agli urbani.

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 7, comma 3 del D. Lgs. 22/97, nel comma 1 del paragrafo 4.3.2.1 della citata delibera 27/07/1984 del C.I., vale a dire:

- I materiali provenienti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- i materiali ceramici cotti;
- i vetri di tutti i tipi;
- le rocce e i materiali litoidi da costruzione;

Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, nel caso di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere, dovrà effettuare la comunicazione e ottenere il nulla-osta/autorizzazione da parte dell'Ente competente.

I soggetti che hanno intenzione di reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia di residui riutilizzabili – Decreto Ministero Ambiente 05/02/1998.

I rifiuti inerti di provenienza domestica non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere inseriti nei normali cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti.

Art. 45: Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati

1. Chiunque produca, a seguito della potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino, ramaglie e sfalci deve consegnare tali rifiuti agli specifici servizi di raccolta differenziata attivati porta a porta dal Comune in accordo con il gestore del servizio. Per tale raccolta il Comune mette a disposizione sacchi idonei trasparenti e/o contenitori autorizzati.
2. I rifiuti di cui al punto 1, purché non inquinati da altre sostanze, devono essere avviati ad impianti di compostaggio.
3. Qualora il quantitativo prodotto sia di un certo livello, chi lo produce contatterà il Comune che provvederà attraverso il gestore del servizio alla raccolta porta a porta delle ramaglie. L'utente dovrà specificare generalità, indirizzo e numero di telefono per concordare il momento della raccolta. La spesa sarà quella fissata dalla ditta che per il Comune svolge tale servizio. E' fatto divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per RSU.
4. E' sempre possibile conferire tali rifiuti presso l' Ecocentro.

Art. 46: Compostaggio domestico

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tassa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.

Ogni utente interessato potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie, (quali casse di compostaggio, composte, concimaia, cumulo, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Art. 47: Campagne di sensibilizzazione e informazione

L'Amministrazione comunale cura, con il coordinamento dell'Ente responsabile del bacino e tramite l'Azienda, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Annualmente viene data diffusione dei risultati qualitativi e quantitativi di raccolta differenziata raggiunti nel corso dell'anno precedente.

Periodicamente viene distribuito gratuitamente ai cittadini del Comune, a cura del gestore, un opuscolo contenente tutte le indicazioni riguardanti il corretto conferimento dei materiali recuperabili e non, l'uso dei contenitori e la loro ubicazione sul territorio, le frequenze delle raccolte domiciliari, gli orari di apertura dei centri di raccolta.

TITOLO III

TASSA

Art. 48: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali simili agli urbani di cui al punto 1 dell'art. 7 del presente regolamento nelle sue varie fasi e dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, art. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" vigente, ai sensi del citato D. Lgs. 507/93 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare, e successive modificazioni.

Art. 49: L'uso della leva fiscale per diminuire i rifiuti e per aumentare il recupero

In accordo con le linee-guida fornite dalla normativa nazionale in materia (D.P.R. 158/99) l'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di commisurare il più possibile il pagamento del servizio di smaltimento rifiuti agli effettivi costi di erogazione dello stesso, improntandolo a criteri di efficacia operativa.

Con apposita delibera, il Consiglio Comunale adotta uno specifico "Regolamento di applicazione della tassa RSU" che costituisce parte integrante applicativa dei disposti del presente Regolamento.

Le modalità di definizione delle varie categorie (cui sono soggetti i produttori di RSU) e del relativo sistema tariffario dovranno essere ispirate a due principi fondamentali:

- a) la determinazione dell'entità del tributo è definita e rivista annualmente sulla base di analisi periodiche, in grado di accertare e definire la produzione quali-quantitativa di rifiuti per le varie categorie di utenza;
- b) sono previste forme di riduzione o differenziazione del tributo a quelle utenze che consentono, con una corretta collaborazione in fase di conferimento, la differenziazione dei flussi di raccolta o favoriscono, con lo smaltimento in proprio della frazione organica degli RSU, un risparmio sui costi di smaltimento e/o una maggior efficacia dei processi di recupero.

Art. 50: Determinazione della tassa

La tassa dovuta annualmente dai contribuenti è determinata in modo da ottenere un gettito complessivo annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei RSU e simili.

L'Amministrazione comunale, con deliberazione annuale, applica la tassa e determina le tariffe per il servizio, secondo quanto previsto dal punto 3 dell'All. 1 al D.P.R. 158/99, in base (vedi regolamento tariffa).

Art. 51: Tassa giornaliera

Con il Regolamento di applicazione della tassa RSU (al quale si rimanda la determinazione delle categorie ed il calcolo delle relative tariffe), di cui al precedente art. 49, viene istituita la "tassa giornaliera di smaltimento", dovuta da utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio per il servizio di smaltimento degli RSU da loro prodotti.

TITOLO IV

RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 52: Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. L'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si può avvalere anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato.
2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 53: Il riconoscimento e l'autorizzazione

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino col comune, territorialmente competente, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
3. Le associazioni di cui al comma 1 vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal servizio pubblico.
4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezione secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

Art. 54: Principi gestionali e requisiti

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
 - Arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - Evitare lo spargimento di materiale e liquame sul suolo pubblico;
 - Osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - Garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - Non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana;
2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.
3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo dei riciclaggi dei materiali.

Art. 55: Condizioni operative

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- Frazione secca (carta, cartone, plastica)
- Vetro in forme di bottiglie e contenitori per liquidi
- Alluminio in forma di lattine per liquidi
- Metalli
- Rifiuti ingombranti di origine domestica
- Indumenti ed accessori
- Si fa espresso divieto di raccolta di:
 - Frazione umida dei rifiuti urbani
 - Verde da giardino
 - Rifiuti urbani pericolosi
 - Rifiuti speciali simili
 - Olii e batterie auto

2. Le iniziative delle associazioni di volontariato dovranno essere attivate e concordate con il gestore del servizio, non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

3. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

5. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Art. 56: Coinvolgimento degli utenti

Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

Art. 57: Incentivi

Il comune incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano

particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e simili con:

- Attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso
- Premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa
- Sgravi sulla tassa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata.

Tutte le scuole potranno essere sgravate dalla tassa a condizione che i fondi economizzati siano utilizzati per l'educazione ambientale.

Art. 58: Riscontri e divulgazioni dei risultati

1. Il Consorzio per lo Smaltimento dei R.S.U - Bacino di Rovigo, trasmette semestralmente, all'A.R.P.A.V., un rendiconto dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.
2. I Comuni danno informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della differenziata, dei dati consultivi.

TITOLO V

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 59: Controlli

1. In attuazione al disposto dal DPR n. 616 del 24/07/1997, art. 104, comma 2 e del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dall'art. 20 del D. Lgs. 22/97, art. 7, art. 5 della L.R. n. 33/85 e art. 6 della L.R. n. 3/2000, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico- sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA.SS.LL., e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPAV.
3. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 22/97 e art. 7 della L.R. n. 3/2000.

Art. 60: Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da organismi ed autorità competenti in materia, nonché dai funzionari comunali competenti al controllo della gestione del ciclo dei rifiuti.

Art. 61: Norme di comportamento. Divieti

Fatti salvi i divieti riportati nei precedenti articoli, il comportamento degli utenti nel corretto utilizzo delle attrezzature messe a loro disposizione per la raccolta differenziata, deve attenersi alle seguenti disposizioni:

a) per le isole ecologiche di base con vari contenitori adibiti alla raccolta differenziata si fa:

- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
- divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
- divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
- divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;

b) per l'Ecocentro posto all'interno dell'impianto di depurazione Comunale in via Ca' Mignola Vecchia, si fa:

- divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode;

c) per le raccolte domiciliari si fa:

- divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione, al luogo e modalità di conferimento impartite dall'Amministrazione Comunale;
- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti;

d) per le norme di comportamento di carattere generale, si fa:

- divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- divieto di spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati;

- divieto di conferimento di rifiuti pericolosi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti (all. A Decreto Legislativo 22/97), diversi da quelli previsti dall'art. 22 del presente Regolamento per le utenze domestiche;
- divieto di conferimento al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, di rifiuti ospedalieri, sanitari, veicoli a motore, non simili ai rifiuti urbani;
- divieto, specie nelle zone di campagna, di interrimento di qualunque tipo di rifiuti, che non siano trasformabili in compost;
- divieto, specie nelle zone di campagna, di incenerimento dei rifiuti, fatti salvi quelli di origine vegetale derivanti dalla normale attività agricola e con le modalità previste dalla vigente normativa;
- divieto di conferimento nei cassonetti stradali, di tutti i materiali recuperabili separatamente, per i quali viene attivata la specifica raccolta differenziata.
- divieto di conferire rifiuti ingombranti al servizio ordinario di raccolta indifferenziato.
- divieto generale di abbandono di qualunque tipo di rifiuto.

Art. 62 - Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta, titolo VI del Decreto, le violazioni al presente regolamento, ove non ricorrano illeciti perseguibili penalmente, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7- bis del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le sanzioni debbono essere notificate ai trasgressori dagli addetti alla vigilanza del territorio comunale; se compiute all'interno degli ecocentri, possono essere segnalate dal personale di custodia agli addetti alla vigilanza.
4. Comportano il deferimento all'autorità giudiziaria i casi di danneggiamento intenzionale (doloso) delle attrezzature della raccolta differenziata.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63: Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 22/1997, nel Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia e a quanto previsto dai regolamenti comunali.

L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.L.vo 22/97, che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, modificheranno

automaticamente le norme in contrasto indicate nel presente Regolamento. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, ne darà formalmente atto in modo da evitare dubbi interpretativi.

Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno emanati dai decreti attuativi del D.L.vo n. 22/97 e recepite con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore del Servizio, si rinvia a quanto definito nel Contratto di Servizio.

Art. 64: Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.
2. Il gestore del servizio, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 65: Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga il "Regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani", approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.12.1963 con verbale n. 109, e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

ALLEGATO A – RIFIUTI SPECIALI SIMILI AGLI URBANI

Imballaggi primari e secondari fino alla completa attuazione delle norme sugli imballaggi previste dal Decreto Legislativo n. 22/97;

Carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;

Contenitori vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili;

Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophan;

Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, adesiva, catramata, fogli di carta metallizzata e simili;

Frammenti e manufatti di vimini e sughero;

Paglia e prodotti di paglia;

Scarti di legno e trucioli;

Fibra di legno e pasta di legno anche umida (palabile);

Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

Feltri e tessuti non tessuti;

Pelli e similpelle;

Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

Rifiuti ingombranti;

Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici, minerali e sintetici;

Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

Materiali vari in pannelli, di legno, gesso, plastica e simili;

Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;

Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

Nastri adesivi;

Cavi e materiale elettrico in genere;

Pellicole, lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

Scarti alimentari in genere;

Scarti vegetali in genere;

Accessori per l'informatica;

ALLEGATO C – MATERIALI OGGETTO DI CONFERIMENTO

<p>PLASTICA</p> <p>CONTENITORI PER LIQUIDI</p> <ul style="list-style-type: none"> • bottiglie di acqua e bibite • shampoo e flaconi per detergenti • prodotti cosmetici liquidi • contenitori per liquidi in genere (piccole taniche) <p>(PET) (PVC) (PE)</p> <p>Riciclare solo contenitori in plastica che riportano questo simbolo</p> <hr/> <p>Tutti gli altri tipi di plastica vanno nel secco non riciclabile</p> 	<p>R.U.P.</p> <p>MEDICINALI- PILE - ETICHETTATI "T" E/O "F"</p> <ul style="list-style-type: none"> • sciroppi, pastiglie, flaconi, pomate • fiale per iniezioni, disinfettanti • pile a stilo (per torce, radio, ecc) • pile a bottone (per calcolatrici, orologi, ecc.) • prodotti per la casa (colle, cera per legno, acetone per unghie, antitarli, tintura per scarpe e smacchiatori) • prodotti per il fai da te (isolanti, solventi, acetone, acidi, adesivi, mastici, diluenti, antiruggine allo zinco, petrolio bianco e acquaragia) • prodotti per il giardinaggio (antiparassitari, topicidi, battericidi, diserbanti e insetticidi) • bombolette spray (con gas infiammabile, con CFC) • bianchetti e trieline 
<p>CARTA-CARTONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • giornali, riviste, libri, quaderni • fotocopie e fogli vari • cartoni piegati • imballaggi in cartone, scatole per alimenti, blister <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> • nylon, cellophane e borsette • copertine plastificate (vanno tolte e messe nel secco) • carta oleata, carbone, pergamena • tetrapack 	<p>VERDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • ramaglie, potature di alberi e foglie • sfalci d'erba e siepe • piante senza pane di terra • residui vegetali da pulizia dell'orto • legno e segatura non trattata • cassette e bancali <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> • nylon, cellophane e borsette • vasi di plastica per piante • metalli vari e sassi 

SECCO NON RICICLABILE

- plastica varia (esclusi contenitori per liquidi)
 - gomma e polistirolo
 - contenitori per latte e yogurt
 - cassette audio e video
 - film di nylon, borsette, cellophane
 - piatti e posate di plastica
 - secchielli, bacinelle e giocattoli
 - penne e piccoli oggetti in plastica e bakelite
- carta carbone, oleata, plastificata
- calze di nylon
- stracci non più riciclabili
- contenitori in tetrapack (succhi, ecc.)
- cocci di ceramica
- pannolini, assorbenti
- cosmetici
- polveri dell'aspirapolvere
- scarpe vecchie
- piccoli oggetti in legno verniciato
- lampadine



UMIDO ORGANICO

- scarti di cucina
- avanzi di cibo
- alimenti avariati
- gusci d'uovo
- scarti di verdura e frutta
- fondi di caffè e filtri di the
- escrementi, lettiere di piccoli animali domestici
- fiori recisi e piante domestiche
- pane vecchio
- salviette di carta unte
- ceneri spente di caminetti
- piccole ossa e gusci di cozze

NO

- pannolini, assorbenti
- stracci anche se bagnati



VETRO-LATTINE

- bottiglie in vetro (anche con il tappo)
- vasi di vetro (anche con il coperchio in metallo)
- bicchieri
- lattine in alluminio (con il simbolo AL)
- scatolette e lattine in banda stagnata
- contenitori in metallo (pelati, tonno)
- vetri vari anche se rotti

NO

- oggetti che non entrano nella campana (damigiane e lastre di vetro)
- oggetti in ceramica e porcellane
- contenitori etichettati "T" e "F"
- lampadine



INGOMBRANTI

- reti per letti
- frigoriferi
- lavastoviglie e lavatrici
- mobili vecchi e televisori
- poltrone-divani e materassi
- imballaggi per elettrodomestici non in cartone
- lastre di vetro intere e specchi
- damigiane e grosse taniche

NO

- bidoni tossici
- residui industriali e agricoli nocivi
- carta e cartoni
- verde

